

QUESTURA DI ALESSANDRIA
07 OTT. 2016
POSTA IN ARRIVO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Al Pericolo di minacce

Roma, data del protocollo

Oggetto: Servizi di vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza.

ALLA LEGACOOP SERVIZI
Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi
Via G.A. Guattani, 9
00161 - ROMA

e-mail: segreteria@legacoopservizi.coop

e, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE - UU.TT.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Con la nota n.304/12 del 12 luglio scorso, codesta Associazione ha rappresentato che molti degli associati hanno comunicato di ricevere richieste, da parte di clienti che operano sull'intero territorio nazionale tramite unità locali o installazioni di cantieri mobili, di un servizio volto a far convergere presso un'unica centrale operativa dell'istituto la totalità dei collegamenti ai sistemi di allarme o di videosorveglianza attivi sulla pluralità degli obiettivi del cliente.

Atteso che, in tale contesto operativo, può capitare che il cliente prospetti all'istituto di estendere la centralizzazione del servizio di "vigilanza con collegamento di sistema di allarme e videosorveglianza" ad obiettivi ubicati in aree esterne all'ambito territoriale per il quale l'istituto medesimo è stato autorizzato, codesta Associazione ha chiesto se per lo svolgimento dei servizi di cui sopra sia necessaria un'autorizzazione che consideri l'ambito territoriale ove è allocato ciascun impianto di allarme collegato alla centrale operativa e, in caso affermativo, se sia sufficiente la sola valutazione del Prefetto competente al rilascio dell'autorizzazione in parola.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Al riguardo, non si può che ribadire che la licenza ex art.134 T.U.L.P.S. deve obbligatoriamente essere estesa a tutti i territori nei quali insistono gli obiettivi da vigilare e da ciò consegue che, in essa, dovranno necessariamente essere indicate tutte le province ove gli obiettivi di cui sopra sono allocati.

Sul punto, infatti, si chiarisce che la vigente normativa (art. 3, comma 2, lett. e) del DM 269/2010, emendato dal DM 56/2015) prevede che solo per il servizio di localizzazione satellitare di autoveicoli, con l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso, l'ambito di riferimento sia fisso e predeterminato (Ambito 3). Per tutte le altre attività di vigilanza elettronica, invece, l'ambito di riferimento è dato in relazione ai comuni, province, regioni ove sono allocati i beni da tutelare.

Resta inteso che, trattandosi di servizi privi di caratterizzazione territoriale, come previsto dall'art. 257 ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - che testualmente recita "...La preventiva comunicazione non e' richiesta per le attivita' prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile ..." - in caso di rilascio dell'autorizzazione o di estensione di licenza già assentita non è richiesto il parere degli altri Prefetti interessati.

Con l'occasione si chiarisce che, all'atto dell'istanza di cui sopra, l'istituto che svolge i servizi di vigilanza elettronica avvalendosi di altri istituti per l'intervento in loco, potrà produrre al Prefetto un elenco di massima degli istituti con i quali ha stipulato o intende stipulare accordi. Tale elenco dovrà poi essere implementato in sede di relazione annuale, di cui alla Sez. I. par. 1a, lett. l) dell'Allegato D del DM 269/2010.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrise De Rosa